

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI VILLANI, DRAGOTTO, FILIPPI, FRANCESCONI, LEONI, LOMBARDI, NERVEGNA, RIDOLFI, SALOMONI, VARANI

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO: SOSTEGNO AGLI STUDENTI ED ALLE FAMIGLIE

Oggetto consiliare n. 1831

RELAZIONE

Il presente progetto di legge intende informare le norme regionali sul diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado, dando finalmente attuazione ad alcuni principi costituzionali: la parità tra cittadini, indipendentemente dal tipo di scuola prescelta per i figli, la libertà di educazione come diritto e dovere della famiglia; un effettivo e generalizzato sostegno pubblico alle funzioni educative quali che siano le scelte educative effettuate dalle famiglie, una reale libertà di insegnamento, che implica la libertà della scelta del tipo di scuola in cui insegnare e soprattutto in cui imparare, senza che la scelta del tipo di scuola abbia effetti penalizzanti. La scuola è, per definizione, pubblica alla sola condizione che osservi i principi della Carta Costituzionale, il suo esercizio può essere statale o libero. Le norme oggi vigenti nel campo del diritto allo studio non garantiscono pienamente nessuno di questi principi. Le famiglie e gli studenti che scelgono scuole non statali e non comunali per quanto riguarda la scuola materna sono in condizioni di grave svantaggio economico rispetto alle altre famiglie ed agli altri studenti. I cittadini, le famiglie che preferiscono ricorrere a strutture scolastiche ed educative non statali devono sostenere in proprio i costi, dopo avere peraltro contribuito a pagare, a beneficio altrui, i costi della scuola statale e comunale. Queste famiglie, questi cittadini, pagano quindi per un servizio che non intendono usare, e pagano ancora per poter usare il servizio che hanno scelto, visto che la scuola non statale deve reggersi prevalentemente sui contributi di chi le frequenta. Mancando la concorrenza tra istituzioni scolastiche, non solo peggiora la qualità del servizio, ma viene meno ogni termine di paragone circa l'economicità e l'efficienza del servizio. Possibili forme di sostegno alle famiglie che scelgono scuole non statali vanno quindi previste insieme alle opportune provvidenze agli studenti per l'effettivo conseguimento del diritto allo studio. Questo progetto di legge ha l'obiettivo di sostenere e garantire per quanto possibile il conseguimento di un effettivo diritto allo studio.

PROGETTO DI LEGGE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge disciplina, in raccordo con le norme della Legge 10 marzo 2000, n. 62, gli interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita e li integra per contribuire alla libertà e alla piena responsabilità della famiglia nell'educazione dei figli, nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34 della Costituzione, e dell'articolo 2 dello Statuto regionale.

2. La Regione promuove e sostiene la libertà di scelta, da parte delle famiglie, delle scuole e delle altre agenzie educative, come elemento fondamentale della libertà di educazione. La presente legge si ispira alla finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo e favorisce il conseguimento della parità scolastica fra scuole statali, paritarie private e libere.

3. La Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni dall'art. 42 del DPR 616/77, promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.

4. La Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie private, legalmente riconosciute, autorizzate e degli Enti locali, dell'associazionismo delle parti sociali e delle famiglie.

Art. 2

Oggetto

1. Sono oggetto specifico della presente legge le azioni che favoriscono:

- a)
la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, formato da scuole statali, paritarie private, legalmente riconosciute e autorizzate nei termini del comma 7 dell'art. 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62, e delle agenzie formative, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie;
- b)
la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche in riferimento all'educazione degli adulti;
- c)
il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
- d)
il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporta per gli utenti situazioni di particolare disagio;
- e)
il sostegno al successo scolastico e formativo.

TITOLO II TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI

Art. 3 Tipologia degli interventi

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono:

- a)
interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative da parte dei destinatari di cui agli articoli 5 e 6:
 - 1) fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori, ai sensi dell'art. 156, comma 1 del TU n. 297 del 16 aprile 1994, dell'art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;
 - 2) servizi di mensa;
 - 3) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
 - 4) servizi residenziali;
 - 5) sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;
 - 6) borse di studio;
 - 7) buoni scuola per le famiglie degli alunni delle materne statali, comunali e libere;
- b)
progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità del sistema scolastico e formativo, a beneficio dei destinatari di cui agli articoli 5 e 6.

2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, numeri 1, 2 e 3 sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati.

3. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), nn. 2, 3, 4 e 5 con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche. I Comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali contributi.

4. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:

- a)
fornitura di attrezzature e strumenti didattici, in particolare tecnologie multimediali, a sostegno di progetti di sperimentazione didattica e di progetti educativi;
- b)
facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;

- c) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la continuita' tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonche? forme di collaborazione fra scuole e famiglie;
- d) la qualificazione delle scuole dell'infanzia statali, libere e degli Enti locali, comprese le azioni di adeguamento e qualificazione del personale, anche in riferimento al raccordo fra esse, i nidi di infanzia e servizi integrativi e la scuola dell'obbligo;
- e) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica.

Art. 4

Borse di studio e buoni scuola

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione e per gli allievi dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente, la Regione interviene attraverso l'attribuzione di borse di studio agli allievi meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale e di buoni scuola per le famiglie degli allievi delle materne statali, comunali e libere.
2. Le borse di studio, nella misura massima stabilita dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e di pari importo, vengono attribuite sulla base di spese documentate, come previsto dal comma 9, art. 1, Legge 62/00 agli alunni appartenenti a famiglie in condizioni di reddito non superiore a Lire 90 milioni lordi, aumentabili in relazione ai componenti del nucleo familiare.
3. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta individua i beneficiari, l'importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito, che possono essere specificate all'interno dei limiti di cui al comma 3, nonche? l'eventuale modifica dei limiti di reddito di cui al comma precedente fatta salva la prima applicazione
4. La Giunta regionale, a garanzia dell'uniformita' di trattamento, stabilisce altresì le modalita' attraverso le quali le Province, di intesa con i Comuni, provvedono all'assegnazione delle borse di studio, anche avvalendosi della collaborazione delle scuole.
5. La Giunta eroga, tramite gli Enti locali, alle famiglie degli allievi delle scuole materne statali, comunali e libere che si trovano nelle condizioni di reddito di cui al comma 2 del presente articolo, un buono non negoziabile da definire con successivo proprio atto tenendo conto della media delle rette e delle spese sostenute dalle famiglie per la frequenza dei figli alle scuole materne della regione.

Art. 5

Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di handicap

1. La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformita' alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, nonche? di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.
2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma, stipulati fra Enti locali, organi scolastici ed Aziende Unita' sanitarie locali, finalizzati ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attivita' gestite sul territorio da enti pubblici e privati.
3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:
 - a) i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie disponibilita' e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica e le Aziende Unita' sanitarie locali - agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonche? di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacita' di comunicazione;
 - b)

le Aziende Unita' sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.

Articolo 6

Destinatari degli interventi

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:

- a)
dei frequentanti le scuole statali, paritarie private, degli Enti locali, legalmente riconosciute e autorizzate;
- b)
dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze;
- c)
dei frequentanti i corsi di formazione professionale, di base e superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente.

TITOLO III

RUOLI E FUNZIONI DEGLI ENTI ISTITUZIONALI E STRUMENTI PER LA CONCERTAZIONE SOCIALE

Art. 7

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge. A tale fine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva gli indirizzi triennali e sulla base di questi, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, il programma annuale degli interventi con la determinazione delle relative risorse.

2. Compete altresì alla Regione la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione di contributi a favore degli Enti locali, i cui criteri sono stabiliti nel programma annuale di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale approva, in coerenza con il programma annuale di cui al comma 1, il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all'art. 3 e le relative modalità di attuazione.

4. La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 8

Funzioni degli Enti locali

1. Gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 139 del DLgs 112/98 nel quadro degli indirizzi triennali e del programma annuale di cui al comma 1 dell'art. 7.

2. Le Province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei Comuni e di tutte le scuole interessate nel territorio di competenza, contenente i progetti e gli interventi di cui alla presente legge e la relativa assegnazione di fondi, nel rispetto degli indirizzi triennali, del programma annuale e delle direttive regionali.

3. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.

Art. 9

Conferenza regionale per il diritto allo studio

1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi di cui alla presente legge e di valutarne l'attuazione, in applicazione del principio di partecipazione di cui all'art. 1, comma 4, e' convocata annualmente la Conferenza regionale per il diritto allo studio.

2. Al tale scopo la Giunta attiva le competenti sedi di concertazione, con particolare riferimento alla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, alla Conferenza permanente per l'istruzione e la formazione, alla Commissione, regionale tripartita, coinvolgendo altresì le associazioni delle scuole e delle famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale ed il Forum del Terzo Settore.

TITOLO IV NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 10 Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di bilancio nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 11 Abrogazioni

1. E' abrogata la L.R. 25 maggio 1999, n. 10 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato".

2. Sono inoltre abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 12 Norme transitorie

1. I procedimenti di erogazione dei benefici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma annuale di cui all'art. 7, comma 1, sono conclusi secondo le procedure delle norme regionali abrogate all'articolo 11.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, gli indirizzi di cui all'art. 7, comma 1, comprenderanno il programma annuale previsto allo stesso articolo.